

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

D'AMICO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Direzione regionale Calabria del trasporto locale delle Ferrovie dello Stato ha soppresso le fermate nel comune di Gioia Tauro dei tre treni diretti n. 3673, n. 3663 e n. 3667;

ciò comporta che i passeggeri provenienti da Paola o da Cosenza, e diretti a Gioia Tauro, a Palmi, a Bagnara o a Scilla, sono costretti a trasbordare su un treno regionale con fermata nel comune di Rosarno;

il risultato della soppressione delle fermate a Gioia Tauro dei tre diretti è che tali treni impiegano solo alcuni minuti in meno per percorrere il loro tragitto;

viene ignorato il fondamentale ruolo baricentrico di Gioia Tauro, punto nevralgico del traffico ferroviario dell'intera piana, a fronte della discontinuità demografica del territorio regionale, che ha i suoi punti di forza in determinati « bacini di traffico », fra cui appunto quello di Gioia Tauro;

la scelta di sopprimere le due fermate in oggetto privilegia solo pochi viaggiatori a scapito di moltissimi pendolari che devono sottoporsi a pesanti disagi per trasbordare sul treno che ferma nel comune di Rosarno —:

se non ritenga che la soppressione delle fermate dei diretti 3673, 3663 e 3667 a Gioia Tauro — con la contestuale istituzione di un altro treno da Rosarno a Reggio — determini più elevati costi di gestione;

quali determinazioni si intendano assumere per evitare i disagi alle popolazioni calabresi interessate dalla soppressione

delle fermate a Gioia Tauro dei treni diretti in questione. (5-04741)

MAMMOLA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nell'estate del 1990 le Ferrovie dello Stato inaugurarono un servizio di treni navetta fra l'aeroporto di Fiumicino e la stazione Ostiense affidando alla Società Iat Srl la gestione dei parcheggi siti all'interno della medesima stazione ferroviaria;

il canone di affitto per la zona dei parcheggi della stazione Ostiense fu all'epoca determinato tenendo conto della prevedibile redditività del traffico fra l'air terminal e l'aeroporto;

nel settembre del 1993, visto lo scarso successo commerciale del servizio navetta, le Ferrovie dello Stato soppressero il servizio navetta tra Fiumicino e la stazione Ostiense, non adottando nel contempo alcun provvedimento in ordine all'eventuale revisione del canone di affitto per il parcheggio;

il titolare della società concessionaria del parcheggio, affittuario per la medesima e per altre società anche di altri locali dell'Ostiense, ha chiesto più volte un confronto con le Ferrovie ma non ha ottenuto alcuna risposta e si è rivolto al tribunale per ottenere, in alternativa, o il ripristino del treno navetta, ovvero la rideterminazione del canone, sospendendo nel frattempo il pagamento dell'affitto;

prevedendo che la vertenza giudiziaria si trascinerà probabilmente per molti anni, l'amministratore unico delle società affittuarie ha chiesto ripetutamente ma invano, un incontro con i vertici delle Ferrovie dello Stato per giungere ad una composizione stragiudiziale della vertenza ribadendo di essere disposto a pagare un nuovo affitto determinato in modo equo e nel frattempo però ha sospeso ogni pagamento —:

se risultino i motivi per cui l'amministrazione delle Ferrovie, non prenda atto

della nuova realtà determinata dalla soppressione dell'air terminal di Fiumicino, e rifiuti un confronto con la società Iat Srl per giungere ad una equa soluzione, tenendo conto che il rinvio di qualsiasi decisione in attesa della lontanissima conclusione del procedimento giudiziario danneggia economicamente le stesse Ferrovie dello Stato. (5-04742)

GIOVANARDI, CONTENTO, SELVA, FRAU e GARRA. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 17, comma 70 della legge 15 maggio 1997 n. 127, prevede che a regime il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento, decorsi i quali il segretario esistente è confermato;

il comma 81 dello stesso articolo prevede che, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, i sindaci e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo fra gli iscritti all'albo, intendendosi chiaramente che tale disposizione si applica soltanto in caso di sede vacante perché i segretari sono stati assegnati agli enti di appartenenza con decreto ministeriale quando non esisteva ancora il rapporto di nomina fiduciario previsto dalla legge n. 127 del 1997;

l'articolo 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, disponendo che i sindaci e i presidenti della provincia in carica alla data di entrata in vigore del regolamento, decorsi sessanta giorni da quella data ed entro i successivi sessanta giorni, possono chiedere l'assegnazione di un segretario diverso dal titolare, aggiunge una fattispecie non prevista dalla legge, che ha esposto ed espone la categoria ad una situazione insostenibile; infatti si sono creati nel territorio situazioni di non conferma di se-

gretari titolari e di mancata contestuale nomina di sostituti provocando realtà ingestibili —:

se non ritengano necessaria l'immediata abrogazione del comma 6 sopracitato. (5-04743)

DE MURTAS, MELONI, CHERCHI, ATTILI, DEDONI, ALTEA e CARBONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'Intermare Sarda, società del gruppo ENI che opera, con un unico stabilimento sito nel Porto di Arbatax (NU), nel settore dell'off-shore (per la costruzione di piattaforme, *deck* allestiti e moduli integrati, destinati alle attività di ricerca petrolifera), sta progressivamente accumulando gravi elementi di instabilità e di incertezza che rischiano di compromettere, già nel breve e medio periodo, le prospettive di risanamento, di consolidamento e di rilancio produttivo dell'azienda;

nonostante l'alta qualificazione professionale delle maestranze e dei quadri tecnici locali, che, negli ultimi anni, ha premesso all'Intermare di mantenere una significativa presenza sui mercati e di acquisire importanti commesse, prevalendo anche su una agguerrita concorrenza internazionale, all'apertura dell'anno in corso il bilancio aziendale presenta un dato consolidato che è estremamente negativo, sotto il profilo economico e finanziario;

le ragioni che sono all'origine di questa preoccupante situazione vanno individuate in un complesso di fattori che hanno certamente avuto una diversa incidenza. Deve comunque rilevarsi il fallimento di una strategia aziendale fondata sul sistema dell'assegnazione in appalto di lavori compensati in economia (per migliaia di ore lavorative e per importi: che sono quantificabili in decine di miliardi), su metodi di assunzione del personale che hanno privilegiato il ricorso sistematico a maestranze provenienti da aree geografiche diverse

dalla zona di insediamento (con poche o deboli ricadute occupazionali nel territorio e senza alcun legame con l'imprenditorialità locale), sul frequente utilizzo di consulenze esterne che hanno avuto dei costi elevatissimi e che non hanno prodotto dei ritorni economici significativi per l'azienda;

sul piano dell'organizzazione del lavoro e della politica del personale che è stata perseguita, occorre sottolineare il mancato rispetto degli accordi sindacali, soprattutto in ordine al vincolo di gestire la mobilità dei lavoratori, esternamente al sito di Arbatax, esclusivamente su base volontaria. La dirigenza dell'Intermare, inoltre, ha perseguito la marginalizzazione del ruolo delle Rsu, le quali, anche di recente, hanno richiesto di riportare alla normalità i rapporti interni all'azienda, allo scopo di ristabilire le regole di un confronto paritario, proprio a partire dai problemi del completamento degli organici e dei trasferimenti;

ai sensi della legge regionale n. 17 del 1993, l'Intermare Sarda è destinataria delle agevolazioni finanziarie di cui all'accordo di programma della Sardegna Centrale (nel cui sostegno rientrano, per una parte considerevole, le risorse statali stanziare dalla legge del 1994, con la manovra di bilancio relativa al 1995) per un progetto industriale fondato essenzialmente sul consolidamento delle attività tradizionali nel settore dell'off-shore, sull'ampliamento dello stabilimento e sul potenziamento degli impianti e delle strutture, come strumenti indispensabili al rilancio produttivo e di mercato dell'Azienda. In tale direzione e in maniera coerente e integrata con l'attuazione di questo programma, l'Intermare Sarda aveva sottoscritto l'impegno di realizzare un incremento occupazionale che, entro la data del 30 giugno 1996, prevedeva l'assunzione in pianta stabile di ulteriori 20 unità lavorative (per un totale complessivo di circa 200 addetti), che andavano inserite negli organici aziendali, secondo un piano funzionale alla crescita professionale e alla qualificazione del personale. Allo stato attuale, l'Intermare non ha proceduto ad

alcuna nuova assunzione, pur avendo potuto disporre dei finanziamenti pubblici previsti, che sono stati regolarmente erogati;

nel quadro di una nuova strategia aziendale, per la quale si riafferma l'intenzione di risanare le perdite e di ricollocare l'Intermare Sarda dentro un processo di riassetto strutturale e di rilancio produttivo, la Saipem (società capo settore e azionista dell'Intermare) ha avviato un'operazione di sostituzione e di ricambio del *management* interno dell'azienda. Tuttavia, l'obiettivo di rinnovare gli assetti dirigenziali non sembra compatibile con le procedure adottate, stante il mancato accertamento delle responsabilità maturate dalla precedente conduzione aziendale, l'assenza di una pianificazione puntuale che metta in relazione gli obiettivi di rilancio e l'adeguamento dei ruoli e delle figure dirigenziali, l'emarginazione delle professionalità che sono cresciute e si sono affermate all'interno dell'azienda stessa; un dato, quest'ultimo, particolarmente preoccupante e che è confermato dall'assunzione di numerosi quadri tecnici « esterni » al gruppo Saipem, tutti provenienti dallo stabilimento di Taranto della Belleli (società che vive, peraltro, una situazione di grave crisi finanziaria);

quali siano, a conoscenza del Ministro interrogato e relativamente ai problemi richiamati, i programmi predisposti dall'ENI e dalla Saipem allo scopo di assicurare i requisiti di validità economica, di concorrenzialità, di sostenibilità sul mercato nazionale e internazionale alla presenza e alle attività produttive dell'Intermare Sarda;

quale collocazione venga riservata, nelle strategie del gruppo Saipem, all'Intermare Sarda, in quanto azienda che concorre all'ottimizzazione delle sinergie di settore nel segmento dell'off-shore e che può superare le diseconomie gestionali attraverso una nuova organizzazione aziendale e produttiva, perseguendo la disponibilità di un portafoglio ordini che sia costituito con l'acquisizione di importanti

commesse e garantendo la tutela e il miglioramento dei livelli occupativi, la continuità produttiva, la difesa degli spazi di mercato, l'ampliamento dei settori di intervento dell'azienda. (5-04744)

SAIA. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

l'atorvastatina è una sostanza ipocolesterolizzante, (che sembra avere anche una attività in grado di ridurre la trigliceridemia), dotata di attività certamente non inferiore a quella della sinvastatina e della pravastatina;

l'attività della sostanza, oltre a ridurre significativamente il livello ematico di colesterolo, ha dimostrato di ridurre di molto la possibilità di manifestazioni di nuovi accidenti vascolari acuti in pazienti già colpiti da tali patologie;

i farmaci a base di atorvastatina hanno un prezzo sovrapponibile, se non inferiore, a quelli a base delle altre statine e, malgrado ciò, non godono dell'estensione della nota 13 così come è stato fatto per i farmaci a base di sinvastatina;

ai farmaci a base di atorvastatina, se non ritenga giusto ed utile per i pazienti consentire l'allargamento della nota 13, analogamente a quanto è stato fatto per sinvastatina e pravastatina. (5-04745)

OSTILLIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

la società Wind, costituita per il 51 per cento dall'Enel (a sua volta controllata al 100 per cento dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), ha recentemente ottenuto una licenza per operare nella telefonia fissa;

alla medesima società, a distanza di qualche mese, è stato concesso di operare anche nella telefonia mobile;

la rete di cui dispone la suddetta società è, come universalmente noto,

quella ereditata dall'Enel società che gestisce ancora oggi in condizione di monopolio la fornitura della energia elettrica sull'intero territorio nazionale;

la società Wind ha espresso sin dall'inizio la viva volontà di operare quanto prima in fisso-mobile in modo anche da eliminare il dazio del costo di interconnessione alla rete Telecom e fornire dei servizi a prezzi competitivi;

la suddetta volontà, esplicitatasi con l'ottenimento delle licenze per fornire entrambi i servizi, ha trovato spazio nell'offerta presentata per ottenere la licenza ed appare assai probabile che abbia rappresentato il fattore di differenza a favore dell'aggiudicazione della gara -:

come sia stato possibile che una società appartenente per più del 50 per cento ad un ente di Stato abbia potuto ottenere entrambe le licenze senza avere precedentemente reso esplicito il rapporto in termini economici ed operativi intercorrente col suo maggior azionista, considerate anche le preoccupazioni espresse dall'Antitrust su un possibile rischio di utilizzo della rete elettrica per fornire servizi aggiuntivi di telefonia;

se non ci si trovi in presenza, nella imminente prospettiva della operatività nel fisso-mobile, delle stesse condizioni che portarono nel 1994 il Governo a decidere per lo scorporo dei servizi di telefonia mobile dai servizi di telefonia fissa nel caso di Telecom Italia nonché, più di recente, a condizionare il rilascio della licenza per i servizi in tecnologia Dect alla costituzione di una divisione autonoma al fine di consentire una iniziale separazione contabile in attesa di verificare l'eventuale necessità della creazione di una società distinta. (5-04746)

OSTILLIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

la società Wind, con capitale a maggioranza Enel (a sua volta detenuta al 100

per cento dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) si è aggiudicata la licenza di telefonia radiomobile DCS 1800;

la stessa società Wind è nel contempo assegnataria di una licenza per i servizi di telefonia fissa;

la rete di cui dispone Wind è quella stessa rete costruita con i proventi del monopolio pubblico dell'ente produttore e fornitore di energia elettrica, che risulta essere una delle più capillari sul territorio nazionale;

per operare nel settore della telefonia fissa e mobile si renderanno necessari ingenti investimenti per la ristrutturazione della rete che consentiranno alla società Wind di ottenere una capacità trasmissiva seconda soltanto, a quella dell'ex monopolista Telecom Italia spa ma, secondo quanto annunciato dal commissario europeo Van Miert, senza acquisire una posizione di mercato notevole e comunque tale da influire pesantemente sugli aspetti competitivi del mercato stesso e sulla capacità degli altri operatori di competere nel settore delle comunicazioni fisse e mobili;

tutti gli operatori (e i *service providers*), in aderenza al principio dell'*Open Network Provision*, devono poter avere accesso alle infrastrutture di telecomunicazione in maniera non discriminatoria, trasparente, obiettiva e proporzionale;

le reti delle società fornitrici di servizi di pubblica utilità sono patrimonio comune, considerata la natura pubblica dell'Enel azionista di maggioranza di Wind ed il fatto che ha costruito la sua rete con i proventi dei cittadini italiani -:

quale sia la natura dei rapporti intercorrenti tra Enel e Wind aventi per oggetto l'utilizzo della rete della società di Stato e la sua capacità trasmissiva;

se il principio *Open Network Provision*, trovi applicazione nei confronti della rete di Enel, così come articolato nella direttiva sull'interconnessione, garantendo anche ad altri operatori, oltre che a Wind,

l'accesso e l'interconnessione a quella rete di Enel, secondo condizioni non discriminatorie, trasparenti e proporzionali;

se gli altri operatori potranno accedere alla rete di Enel alle stesse condizioni di Wind e quale percentuale di capacità trasmissiva ad essi sarà riservata.

(5-04747)

BONO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

se sia a conoscenza del clamoroso quanto singolare caso verificatosi presso l'Istituto tecnico per geometri « Alberti » di Modica dove lo scrutinio finale ha registrato la bocciatura di uno studente su quattro;

se sia a conoscenza che l'ufficializzazione degli scrutini finali ha determinato vivaci contestazioni da parte dei genitori sfociate finanche in un esposto alla magistratura;

se in particolare sia a conoscenza del fatto che genitori e studenti lamentino la non effettuazione dei corsi di recupero da parte dell'istituto per chi palesa rilevanti debiti formativi, mentre i docenti da parte loro hanno sostenuto la non necessità di tali corsi, vista la scarsa frequenza degli studenti durante il regolare orario scolastico;

se inoltre sia conoscenza che i verbali degli scrutini messi sotto accusa non sono stati ancora posti a conoscenza degli interessati nonostante ufficiale richiesta di un legale rappresentante dei genitori;

se non ritenga, pertanto, opportuno avviare un'immediata indagine ispettiva al fine di fare piena luce sulla vicenda che, oltre alle violente polemiche in atto tra genitori e docenti, rischia di provocare gliennesimi velenosi strascichi giudiziari, ormai sistematici ad ogni fine anno scolastico, che stanno compromettendo pericolosamente la credibilità stessa del mondo della scuola.

(5-04748)

GIACCO, GATTO, OLIVO, CARLI, PENNA e GIANNOTTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la recente approvazione di alcune norme che modificano sostanzialmente la disciplina della professione dell'ottico rischia di provocare effetti potenzialmente dirompenti sia dal punto di vista delle ricadute occupazionali, sia per l'incremento di fenomeni di abusivismo, il tutto a discapito della tutela del cittadino;

il « decreto Bassanini », comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha abrogato gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 1334 del 1928 che prevedevano l'obbligo di esibizione al comune del titolo abilitante all'esercizio della professione di ottico da parte del titolare o del preposto al punto vendita e il divieto di effettuare vendite se non direttamente dal soggetto autorizzato o almeno alla sua presenza (alla seconda violazione era prevista la sospensione dell'esercizio dell'arte);

queste abrogazioni impediscono, di fatto, l'esercizio di una seria attività di controllo relativamente al rispetto dell'obbligo di possedere il titolo abilitante per poter effettuare la vendita;

il ministero della sanità con circolare 12 giugno 1998, concernente il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, relativo all'attuazione della direttiva 93/42/CEE (che stabilisce che a partire dal 15 giugno 1998 i fabbricanti di dispositivi medici possono immettere in commercio solo prodotti conformi alla normativa comunitaria e recanti la marcatura CE) ha escluso l'applicazione della normativa suddetta agli ottici in quanto tale figura, a parere del ministero, non rientrerebbe nella dizione di fabbricante o assemblatore e pertanto escludendoli dalla direttiva stessa;

tale esclusione, unita alle abrogazioni risultanti dal decreto Bassanini, rischia di comportare conseguenze negative per i consumatori in quanto l'assenza dell'obbligo di una dichiarazione di conformità non garantisce che il dispositivo medico sia realizzato da soggetti con specifici requisiti professionali; inoltre permetterebbe a operatori non qualificati di inserire nel decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 come fabbricanti di dispositivi su misura, eliminando di fatto la categoria degli ottici —:

se non ritenga opportuno un urgente riesame della circolare del 12 giugno 1998. (5-04749)